



**Tribunale di Reggio Calabria**  
**Presidenza**



*Richiesta del ... /2018 di accesso documentale di ... quale procuratore di parte in processo civile, relativa a copia di atti di procedimento per astensione e ricusazione.*

**IL PRESIDENTE**

Vista l'istanza del ... /2018, depositata in pari data e trasmessa il ... /2018 a Questo Ufficio di Presidenza, registrata al nr. ... Prot. del ... /2018, presentata dall'Avv. ... del Foro di ... , nella qualità di procuratore di ... nella procedura civile di ... , con la quale si chiede copia del procedimento di ricusazione nei confronti del magistrato ... , “*ivi comprese le motivazioni addotte dallo stesso ... , indicate dallo stesso come osservazioni*”;

preso atto che il Consiglio Superiore della Magistratura, con risposta a quesito del 5/10/2016 <sup>1</sup> e da ultimo del 9/11/2016 <sup>2</sup>, in ordine al regime di pubblicità dei provvedimenti in materia di astensione dei magistrati e, più in generale, della tipologia degli “*atti amministrativi emanati da organi non strutturalmente appartenenti alla pubblica amministrazione*”, categoria all'interno della quale “*convivono atti adottati in funzione meramente interna, ordinatoria e servente delle potestà attribuite all'organo (ad esempio gli atti relativi al funzionamento interno degli organi legislativi o giudiziari: ripartizione degli affari tra le sezioni di un tribunale; calendario delle udienze ... .. in quanto atto espressivo del potere giudiziario manifestazione diretta della funzione giurisdizionale; ... ..)*”, giunge alla conclusione di escludere la natura amministrativa in senso proprio degli atti in questione e, di conseguenza, l'applicabilità del procedimento di accesso documentale ex L. 241/1990 (“*... .. essi sono pertanto esclusi dal novero degli atti amministrativi nei confronti dei quali è esercitabile il diritto di accesso di cui all'art. 25 della legge 241/90 ... ..*”), precisando che “*Questi atti, in definitiva, essendo ontologicamente privi di autonomia strutturale e funzionale rimangono attratti al regime giuridico dell'attività giurisdizionale cui accedono. ... .. Le affermazioni che precedono, concludendo nel senso della riconduzione degli atti de quibus al regime legale di quelli processuali, introducono il problema della loro assoggettabilità alle norme dei codici di diritto processuale civile e penale, la cui*

---

<sup>1</sup> La risposta del CSM al quesito del 5/10/2016 è visualizzabile al seguente link:

<https://www.csm.it/documents/21768/87316/Risposta+a+quesito+del+5+ottobre+2016/b4ffa6ab-0698-4d9f-bb20-246fa893ba02>

<sup>2</sup> La risposta del CSM al quesito del 9/11/2016 è visualizzabile al seguente link:

<https://www.csm.it/documents/21768/87316/Risposta+quesito+9+novembre+2016/21bba256-69f8-4729-b434-71679a1aab84>



**Tribunale di Reggio Calabria**  
**Presidenza**



*interpretazione spetta tipicamente all'autorità giudiziaria interessata. ... Si tratterebbe, cioè, di fare applicazione delle regole del processo – civile o penale – onde stabilire il regime di formazione, documentazione e conoscibilità degli atti che lo compongono in senso stretto nonché di quelli che, inscindibilmente connessi, ne mutuano la disciplina, in quanto, comunque, espressione della funzione giurisdizionale.”;*

considerato che sul piano della valutazione giurisdizionale della domanda *de quo* (come sopra suggerito dal CSM), optando per la natura processuale e non amministrativa degli atti in questione, in quanto tali attratti al regime giuridico del processo cui accedono, la richiesta in questione non possa essere accolta da parte di Questa Presidenza, alla quale la questione è stata sottoposta successivamente alla definizione del procedimento ricusatorio, meritando il profilo della tutela dei dati personali o sensibili di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) maggiore attenzione se riferito all'ordine magistratuale ed alle condizioni di autonomia, equilibrio e imparzialità dell'esercizio della giurisdizione e, pertanto, vertendosi in tema di bilanciamento degli interessi in gioco, quello della pubblicità degli atti processuali a fronte di quello della riservatezza dei dati afferenti la vita privata del magistrato che chiede di astenersi; infatti, *“ove si addivenga ad una soluzione che contempla l'ipotesi di consentire ai privati la conoscenza degli atti che attuano la astensione processuale del magistrato, deve tenersi conto dell'ulteriore, delicatissimo profilo di tutela rilevante nella materia, relativo alla esposizione alla conoscenza di dati ed informazioni attinenti alla sfera riservata della vita personale del magistrato. È infatti evidente, ed emerge dalla sola lettura delle norme che definiscono le ipotesi di astensione, che le ragioni per cui è consentito al giudice di sottrarsi alla trattazione del fascicolo concernono ambiti della sfera personale fortemente connotati da privatezza. Si tratta di informazioni che sicuramente rientrano nell'ambito dei dati personali e possono, in alcune ipotesi, attingere al novero dei dati sensibili.”*<sup>3</sup>;

valutato, altresì, che *“In effetti titolare del dato riservato posto a base della richiesta di astensione è esclusivamente il magistrato richiedente. Di ciò risulta tener conto, a ben vedere, proprio la disciplina processuale, che esclude dal novero degli atti da inserire nel fascicolo d'ufficio - previsto dall'art. 168 c.p.c. – gli atti processuali relativi al procedimento di astensione. Infatti, non solo non vi sono norme che dispongono l'inserimento automatico degli atti nel fascicolo, ma, di contro, vi sono disposizioni*

---

<sup>3</sup> Risposta del CSM in data 5/10/2016 al quesito in ordine al regime di pubblicità dei provvedimenti in materia di astensione dei magistrati.



## **Tribunale di Reggio Calabria** **Presidenza**



*processuali che sembrano dettare una sottodisciplina singolare, proprio in evidente considerazione della delicatezza degli interessi in gioco, tanto che l'art. 78, disp. att. c.p.c., rubricato "astensione del giudice istruttore" attribuisce al magistrato stesso la facoltà di optare per una "espressa dichiarazione" oppure per una "istanza scritta al presidente" al fine di comunicare il motivo di cui all'art. 51 cit. per cui la dichiarazione del magistrato, a sua insindacabile scelta, potrà essere formalizzata in modo pubblico, con dichiarazione formale acquisita agli atti del fascicolo o piuttosto con un'istanza indirizzata personalmente ed individualmente al presidente e, dunque, con un atto riservato, extra fascicolo. Per altro parimenti accade anche quando la conoscenza del motivo di astensione interviene ad istruttoria iniziata, posto che anche in questo caso (art. 78, comma 2, cit.) il magistrato "ne dà notizia al capo dell'ufficio [...] e dichiara o chiede di astenersi" e dunque anche in questa evenienza è prevista una atipicità formale del mezzo comunicativo ("dà notizia") che pare escludere di poter ritenere automaticamente incluso nel fascicolo l'atto in oggetto.*

*Deve rilevarsi, dunque, che sia per la disciplina processuale che per quella in materia di riservatezza spetta esclusivamente al magistrato optare per la richiesta di astensione con ordinanza (a verbale o fuori udienza) trasmessa al Capo dell'ufficio (e dunque con atto pienamente conoscibile) o in forma strettamente riservata (e dunque con atto sicuramente non ostensibile). Tale soluzione, peraltro, trova conferma anche alla luce di quanto diversamente disciplinato dall'art. 79, disp. att. c.p.c., a tenore del quale devono essere inseriti nel fascicolo d'ufficio l'istanza ed il decreto del capo dell'ufficio che abbiano determinato la sostituzione del giudice istruttore nei soli casi previsti dall'art. 174 c.p.p. - e cioè nelle ipotesi di "assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio" ipotesi in cui, sicuramente, non rientra il caso dell'astensione.*

*Pertanto saranno pubblici esclusivamente la richiesta e il relativo provvedimento che autorizza o nega l'astensione laddove il magistrato richiedente, nella qualità di titolare del dato, abbia optato per una forma di richiesta pubblica" <sup>4</sup>.*

ritenuto che la richiesta *de quo* debba essere ugualmente respinta, a parere di Questa Presidenza, anche se ricondotta, *a contrario*, all'esercizio del diritto di accesso c.d. "documentale" ai provvedimenti di natura amministrativa, di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, non essendo motivata ai sensi dell'art. 25/2°c. della L. 241/1990 e per gli effetti di

---

<sup>4</sup> Risposta del CSM in data 5/10/2016 al quesito in ordine al regime di pubblicità dei provvedimenti in materia di astensione dei magistrati.



**Tribunale di Reggio Calabria**  
**Presidenza**



cui all'art. 22/1° c., lett. b) del medesimo testo legislativo e, soprattutto, sul piano sostanziale essendo la fattispecie riconducibile all'art. 24/2°c. della L. 241/1990, che prevede specifiche ipotesi in presenza delle quali il diritto di accesso è escluso, rinviando anche ai Regolamenti Ministeriali finalizzati all'individuazione, a cura delle singole PP.AA., delle categorie di documenti sottratti all'accesso e, nello specifico, al Regolamento nr. 115/1996 del Ministero della Giustizia che, all'art. 5/2°c., sancisce l'esclusione dal diritto di accesso sia dei documenti aventi natura giurisdizionale, sia dei provvedimenti amministrativi ma collegati, oltre che funzionali, all'attività giurisdizionale;

per le motivazioni di cui in premessa,

**DISPONE**

**il rigetto della richiesta** del ... /2018, depositata in pari data e trasmessa il ... /2018 a questo Ufficio di Presidenza, registrata al nr. ... Prot. del ... /2018, presentata dall'Avv. ... del Foro di ... , nella qualità di procuratore di ... nella procedura civile di ... , con la quale si chiede copia del procedimento di ricusazione nei confronti del magistrato ... , *“ivi comprese le motivazioni addotte dallo stesso ... , indicate dallo stesso come osservazioni”*, **significando in merito che:**

sul piano della valutazione giurisdizionale della domanda *de quo* (come sopra suggerito dal CSM), optando per la natura processuale e non amministrativa degli atti in questione, in quanto tali attratti al regime giuridico del processo cui accedono, gli atti concernenti le procedure di ricusazione e di astensione non sono elencati tra quelli da inserire nel fascicolo d'ufficio della controversia civile di merito ai sensi dell'art. 168/2° c./CPC e che il magistrato, nel caso di specie, ha optato in sede di astensione ex art. 51/2° c./CPC per la formulazione della richiesta in forma strettamente riservata e, dunque, con atto sicuramente non ostensibile, in luogo della espressa formulazione, in modo pubblico, con dichiarazione acquisita agli atti del fascicolo d'ufficio (ordinanza a verbale o fuori udienza



**Tribunale di Reggio Calabria**  
**Presidenza**



trasmessa al Capo dell'Ufficio) e, dunque, con atto pienamente conoscibile (cfr. artt. 168/2° c./CPC, 174/CPC, 78 e 79/3° c. Disp. Att. CPC, come in premessa richiamati) <sup>5</sup>;

a contrario, anche optando di rimanere nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso c.d. "documentale" ai provvedimenti di natura amministrativa, di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, gli atti di cui si chiede copia, in quanto concernenti l'organizzazione dell'attività giurisdizionale e la gestione del personale di magistratura, costituiscono provvedimenti di natura amministrativa ma collegati, oltre che funzionali, all'attività giurisdizionale e, pertanto, esclusi dal diritto di accesso ai sensi del menzionato art. 5/2°c. del Regolamento nr. 115/1996 del Ministero della Giustizia.

**L'istanza *de quo*, pertanto, non può essere accolta.**

Si avvisa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso ai sensi dell'art. 25 della Legge 241/1990.

Si comunichi a ...

*Reggio Calabria, lì ... /2018.*

*Il Presidente*

---

<sup>5</sup> Risposta del CSM in data 5/10/2016 al quesito in ordine al regime di pubblicità dei provvedimenti in materia di astensione dei magistrati: "... ... fermo restando che gli atti relativi all'astensione del magistrato nei procedimenti affidati alla sua cognizione sono ontologicamente privi di autonomia strutturale e funzionale e rimangono attratti al regime giuridico dell'attività giurisdizionale cui accedono e di cui sono espressione sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli stessi atti non risultano in ogni caso compresi tra quelli necessariamente da inserire nel fascicolo d'ufficio ai sensi dell'art. 168 c.p.c. per cui la relativa dichiarazione del magistrato, a sua insindacabile scelta, potrà essere formalizzata in modo pubblico, con dichiarazione formale acquisita agli atti del fascicolo o piuttosto con un'istanza indirizzata personalmente ed individualmente al presidente e dunque con un atto riservato, extra fascicolo, che in tal caso resterà riservato e non ostensibile alle parti."